

N. 501-37-81-315-A-bis

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORI MANCO E di NARDO FERDINANDO, *di minoranza*)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CODIGNOLA, BANFI, VIGNOLA, IANNELLI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 10 ottobre 1968 (Stampato n. 23)*

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 10 ottobre 1968*

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione  
di amnistia e di indulto

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERAVOLO, SANNA, ALINI, MAZZOLA, PASSONI

*Presentata il 5 giugno 1968*

Concessione di amnistia per reati commessi  
in occasione di manifestazioni operaie o studentesche

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI MAURO, LOMBARDI RICCARDO, VASSALLI, ARIOSTO, BRANDI,  
GUERRINI GIORGIO**

*Presentata il 18 giugno 1968*

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati commessi in occasione delle agitazioni studentesche e sindacali

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, BODRATO, FOSCHI, RUSSO FERDINANDO, BIAGGI, SINESIO, DONAT-  
CATTIN, IMPERIALE, TOROS, BUZZI, ERMINERO, SCOTTI, BORGHI, DE MITA,  
GALLONI, MISASI, COLOMBO VITTORINO, MENGOZZI, GIRAUDI, DE POLI, BIANCO,  
BIANCHI FORTUNATO, GERBINO, SENESE, MARCHETTI, GRASSI BERTAZZI,  
SCARLATO, GITTI, MERLI**

*Presentata il 2 agosto 1968*

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto per i reati commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche o sindacali

*Presentata alla Presidenza il 16 ottobre 1968*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tra le varie proposte di legge presentate al Parlamento da diversi settori politici, il Governo ha fermato la propria attenzione, sulla proposta di legge del senatore Codignola ed altri colleghi di parte socialista. La prima giustificazione che perciò il Governo ha opposto ed oppone alla accusa secondo la quale la legge relativa alla amnistia e indulto appare chiaramente il risultato di difficili compromessi politici tra i gruppi di maggioranza — giustificazione motivata dalla circostanza che, tutto sommato il

governo monocolore della democrazia cristiana non ha presentato un proprio disegno di legge — non ha alcun fondamento logico politico e giuridico.

Valga, al di là delle molteplici considerazioni che vennero fatte presenti in sede di dibattito nella IV Commissione giustizia della Camera, e che perciò stesso qui si ritiene superfluo elencare, la più importante che si riferisce all'estrema difesa di legge Codignola, nella integralità del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

In verità con l'approvazione a maggioranza della proposta Codignola ed altri, il Governo ha ritenuto di rappresentare le finalità del provvedimento di clemenza esclusivamente come quelle che si riferiscono a gravi ed urgenti motivi di ordine morale e sociale, ma al contempo non è riuscito a sottotacere le reali finalità politiche che si riferiscono ad un preordinato piano di cedimento ai partiti di sinistra e primo fra questi al PSU col quale si appresta a formare la nuova e più equivoca maggioranza di governo.

È sicuramente certo, infatti, che i giovani studenti nelle agitate manifestazioni che hanno caratterizzato questi ultimi mesi della vita politica italiana hanno inteso rappresentare una situazione scolastica ed organizzativa nei confronti della quale i Governi succedutisi, e per ultimo l'attuale governo monocolore, non hanno assunto provvedimenti tali che avessero, sia pure in parte, soddisfatto le esigenze della categoria. Sostenere un provvedimento di clemenza, tra l'altro di natura esclusivamente settoriale, e perciò stesso in contrasto con i più elementari principi di diritto e con le ragioni della nostra Costituzione, senza aver prima affrontato e risolto il problema di fondo della riforma delle università e perdurando le agitazioni studentesche e insistendo più maturi e preordinati proponimenti di più organizzate e violente manifestazioni di protesta, vuol esattamente significare che si sfugge alla responsabilità di risolvere coscienziosamente il problema universitario e che si assumono atteggiamenti di chiara demagogia politica. Eguale discorso valga per le agitazioni dei lavoratori le quali, legittimate quasi sempre da obiettive e sacrosante rivendicazioni finiranno con l'esorbitare dai confini tecnico giuridici che nel provvedimento di clemenza si indicano, per la confusa terminologia contenuta nella citata proposta di legge.

Avrebbe perciò dovuto scegliersi più opportuno momento per la presentazione del provvedimento di clemenza il quale, in ogni caso, avrebbe dovuto succedere all'integrale soluzione dei gravi problemi che da anni rimangono insoluti. Poiché, però, il testo della proposta di legge, già approvato dal Senato è all'esame dei colleghi della Camera, nel rispetto dell'autonomia funzionale e legislativa dei singoli rami del Parlamento non possiamo sottrarci ad alcune responsabili critiche d'ordine politico e giuridico che, se accolte, finirebbero con l'infiacire l'intero contenuto della proposta di legge rinviandone l'esame ad un maggiore approfondimento si da giungere ad una più appropriata e logica elaborazione delle

condizioni e dei termini della proposta medesima.

Va anzitutto posto in evidenza che il testo approvato dal Senato ha accolto nella prima parte dell'articolo 1 una frase quanto mai confusa e, tra l'altro, in palese contrasto, con le finalità che intende raggiungere la proposta di legge.

Cosa altro infatti vuol significare la circostanza secondo la quale l'amnistia viene concessa per reati, commessi « anche con finalità politiche » se non che il Governo intende chiaramente di approfittare delle manifestazioni studentesche o sindacali, per concedere l'amnistia anche a coloro che si mossero criminalmente su di un terreno esclusivamente politico? Come potrà cioè il magistrato, nella casistica giudiziaria che verrà sottoposta al suo accertamento e alla sua decisione, intravedere nel comportamento delittuoso quella parte che aveva finalità politiche, mescolata nel contesto di un episodio, all'altra avente finalità di rivendicazioni studentesche o sociali? Ed infatti: o si ritiene che la finalità politica sia sempre e naturalmente presente in una agitazione di studenti o di lavoratori ed in tal caso appare superfluo lo inciso, oppure si ritiene che la finalità politica sia autonoma rispetto alle altre di natura sociale e in tal caso il Governo più leale atteggiamento manifesterebbe ove esplicitamente ed a chiare lettere, nel testo della legge dichiarasse di voler usare clemenza nei confronti dei reati politici che nulla hanno però a che fare con le agitazioni degli studenti e lavoratori. Nel testo della proposta di legge, così come approvato dal Senato, figurano poi delle assurdità di esclusiva natura tecnica giuridica di solare evidenza. L'aver infatti stabilito il *dies a quo* per l'applicazione dell'amnistia o indulto, così comprendendo solo l'arco di tempo andante dal 1° ottobre 1966 al 27 giugno 1968, vuol significare capovolgere un principio assoluto di ordine giuridico in base al quale i provvedimenti di clemenza seguono sempre un traguardo finale per la consumazione di reati tranne le rarissime eccezioni di fenomeni politico-nazionali di portata storica.

Non possono perciò accogliersi alcuni riferimenti esposti da egregi colleghi della maggioranza che proprio quei riferimenti confermano invece l'eccezionalità di alcuni passati provvedimenti di amnistia. Con la presente relazione perciò si propone l'abolizione del *dies a quo* che, tra l'altro, determinerebbe umane, illogiche e illegittime discriminazioni.

Rilievi di semplice natura tecnica è ancora necessario rappresentare agli onorevoli colleghi in relazione alla confusa e strana dizione dell'articolo 1. I sottoscritti relatori propongono che in luogo delle parole « a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche e sindacali » debba leggersi: « a causa od in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche o sindacali ».

Nella proposta Codignola, entusiasticamente recepita dal Governo, sono state poi decise alcune esclusioni di reato con carattere rispettivamente di oggettività e di soggettività.

I sottoscritti relatori ritengono che per quanto concerne la esclusione obbiettiva di reato non abbia senso alcuno privare del beneficio di amnistia, colui il quale si sia reso responsabile del delitto previsto dall'articolo 338 del codice penale limitatamente alla violenza o alla minaccia ad un corpo diverso da quello amministrativo, così come è precisato nella citata disposizione del codice penale. Che significato ha infatti indulgere nei confronti di chi ha offeso un Corpo amministrativo ed usare di contro i rigori della legge nei confronti di chi abbia offeso un Corpo politico o giudiziario? Appare veramente strano infatti che mentre il legislatore del 1930, con l'articolo 338 del codice penale aveva deciso uguale trattamento punitivo per reati che erano apparsi crimosamente uguali, si voglia oggi col provvedimento di clemenza, discriminare siffatti speciali soggetti passivi del reato. Né vale il riferimento avanzato da alcuni colleghi della maggioranza circa il violento contrasto che alcune manifestazioni studentesche hanno presentato tra rivendicazioni di studenti e resistenza del Corpo accademico.

È infatti a tutti noto come interessati ad una integrale riforma universitaria siano alla

stessa maniera studenti e docenti tant'è che, sia pur per sollecitazione di natura politica molti docenti figurano tra gli imputati assieme agli studenti.

I sottoscritti relatori sono invece contrari a qualsiasi esclusione di carattere soggettivo che, tra l'altro, denuncia un palese contrasto tra il comma *b*) dell'articolo 2 ed il primo dell'articolo 4 della proposta di legge n. 501.

Ed infine: con l'articolo 7 della citata proposta di legge si è voluto concedere l'amnistia o l'indulto ai reati così come previsti dalla prima parte dell'articolo 1 che si riferiscono alle agitazioni connesse al disastro del Vajont. Ora i sottoscritti ritengono che siffatta decisione appaia apprezzabile e quindi necessaria, ma non possono sottacere la circostanza che, proprio per tali strane e diverse inclusioni, il provvedimento di clemenza in esame lungi dal possedere le giuridiche garanzie della generalità, diventa un chiaro strumento di beneficio particolare e settoriale.

In Commissione era stata avanzata la proposta che fossero comprese anche nei reati amministrabili o condonabili le finalità culturali in genere ed anche sportive. L'egregio relatore di maggioranza onorevole Valiante oppose, sia pure con fugace interruzione, che nel concetto di finalità politiche contenente l'articolo 1, potevano ritenersi assorbibili anche gli altri motivi proposti dai sottoscritti relatori.

Se così realmente fosse non si vede il perché non debba essere precisato anche questo concetto si da consentire più agevoli capacità interpretative in sede di applicazione da parte del magistrato.

MANCO E di NARDO FERDINANDO,  
*Relatori di minoranza.*